

N. 01112/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02786/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2015, proposto da:

Consiglio Maurizio in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Ciulla sito in Palermo, Via Nunzio Morello N.40;

contro

Comune di Palermo in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sansone, con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;
Comune di Palermo Area Rel Ist. Sviluppo e Innov. Val. Risorse Patrimoniali;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

di Francesco Ippolito, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Rotigliano in Palermo, Via Filippo Cordova N.95;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza di sgombero n. 54 del 9 settembre 2015 (prot. 689540 del 9 settembre 2015), notificata a mezzo messo comunale in data 10 settembre 2015, con la quale il Comune di Palermo, Area delle relazioni istituzionali sviluppo e innovazione, Ufficio valorizzazione risorse patrimoniali, ha ordinato "*... di rendere libero da persone il chiosco come dianzi individuato e di consegnarlo al Comune di Palermo nello stato di fatto in cui si trova entro quindici giorni dalla notifica di questa ordinanza*" nonché della successiva rettifica della suddetta ordinanza recante prot. n. 697558 del 14 settembre 2015, emessa dal medesimo Comune di Palermo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto presidenziale n. 997 del 17/9/2015 di accoglimento della domanda di provvedimenti interinali monocratici ex art. 61 c.p.a.;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* di Francesco Ippolito;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente, nella qualità di conduttore del chiosco avuto in locazione dalla soc. Mondello Immobiliare Italo Belga sito in viale Regina Elena, lato sinistro guardando lo stabilimento balneare, di cui al fg. 5 p.lla 3624 del catasto terreni, lamenta l'illegittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Palermo in via di autotutela amministrativa ex art. 823 c.2 c.c., previo ordine di astensione dal compiere azioni configurabili con *animus possidendi* o *comecorpus possessionis*, ha intimato sia alla Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. che al sig. Consiglio Maurizio n.q. *“di rendere libero da persone il chiosco come dinanzi individuato e di consegnarlo al Comune di Palermo nello stato di fatto in cui si trova entro quindici giorni dalla notifica di questa ordinanza”*;

CONSIDERATO che parte ricorrente contesta l'appartenenza al demanio pubblico dell'area su cui sorge il predetto chiosco, presupposto indefettibile per l'esercizio del potere di autotutela ex art. 823 c.c., e che ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, allo stato non è dato desumere dagli atti versati la sussistenza di concordanti ed univoci elementi idonei a comprovare l'effettiva appartenenza dell'area su cui sorge il chiosco in discussione nell'ambito delle “pertinenze” alla strada pubblica di Viale Regina Elena;

CONSIDERATO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita approfondimenti in sede di trattazione in pubblica udienza in vista della quale appare per altro opportuno disporre incumbenti istruttori di seguito meglio illustrati;

RITENUTO che nelle more della definizione del giudizio nella opportuna sede di merito, nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare opportuno mantenere la *res adhuc integra* sino alla conclusione della lite, non rinvenendosi controindicazioni rispetto all'interesse pubblico;

RITENTUTO necessario ai fini del decidere di acquisire dall'Amministrazione comunale documentati e motivati chiarimenti in ordine:

- all'esatta ubicazione del chiosco per cui è causa; alla sua eventuale riconduzione o meno ad uno di quelli previsti dall'art. "decimo nono" (solo *in parte qua* richiamato dalla difesa dell'Ente nella propria memoria difensiva), rubricato "Collocazione dei chioschi", di cui alla concessione del 23 gennaio 1911 in atti; alla sussistenza di eventuali visure catastali in ordine al predetto chiosco; a copia intellegibile degli strumenti urbanistici approvati per l'urbanizzazione della colmata di Mondello e Valdesi, con esatta indicazione ed individuazione del chiosco in parola con relative distanze dalla sede stradale; ogni ulteriore atto e/o documento non ancora versato utile a desumere la natura dell'area su cui insiste il predetto chiosco;

RITENUTO che, ai predetti fini, appare congruo assegnare all'Amministrazione, che vi provvederà mediante deposito in Segreteria, il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 aprile 2016, ore di rito.

Ordina altresì l'adempimento degli incumbenti istruttori di cui in motivazione secondo le modalità e termini ivi indicati.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01111/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02785/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2785 del 2015, proposto da:

Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Comandè sito in Palermo, Via Nunzio Morello N.40;

contro

Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Palermo Area delle Rel. Ist. Sviluppo e Innov. Uff. Val. Risorse Patrimoniali, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Sansone, con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Francesco Ippolito, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso Riccardo Rotigliano in Palermo, Via Filippo Cordova N.95;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza di sgombero n. 54 del 9 settembre 2015 (prot. 689540 del 9 settembre 2015), notificata a mezzo pec in pari data, con la quale il Comune di Palermo, Area delle relazioni istituzionali sviluppo e innovazione, Ufficio

valorizzazione risorse patrimoniali, ha ordinato "*Alla Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., ... di astenersi, da ora e per il futuro e in merito al chiosco come dianzi individuato, dal compiere qualsiasi azione configurabile quale animus possidendi*" nonchè "*... di rendere libero da persone il chiosco come dianzi individuato e di consegnarlo al Comune di Palermo nello stato di fatto in cui si trova entro quindici giorni dalla notifica di questa ordinanza*" nonché della successiva rettifica della suddetta ordinanza recante prot. n. 697558 del 14 settembre 2015, emessa dal medesimo Comune di Palermo;- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di intervento ad opponendum;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente, in relazione al chiosco sito in viale Regina Elena, lato sinistro guardando lo stabilimento balneare, di cui al fg. 5 p.lla 3624 del catasto terreni, lamenta l'illegittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Palermo in via di autotutela amministrativa ex art. 823 c.2 c.c., previo ordine di astensione dal compiere azioni configurabili con *animus possidendi* o *come corpus possessionis*, ha intimato (anche) alla Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. "*di rendere libero da persone il chiosco come dianzi individuato e di*

consegnarlo al Comune di Palermo nello stato di fatto in cui si trova entro quindici giorni dalla notifica di questa ordinanza”;

CONSIDERATO che parte ricorrente contesta l'appartenenza al demanio pubblico dell'area su cui sorge il predetto chiosco, presupposto indefettibile per l'esercizio del potere di autotutela ex art. 823 c.c., e che ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, allo stato non è dato desumere dagli atti versati la sussistenza di concordanti ed univoci elementi idonei a comprovare l'effettiva appartenenza dell'area su cui sorge il chiosco in discussione nell'ambito delle “*pertinenze*” alla strada pubblica di Viale Regina Elena;

CONSIDERATO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita approfondimenti in sede di trattazione in pubblica udienza in vista della quale appare per altro opportuno disporre incumbenti istruttori di seguito meglio illustrati;

RITENUTO che con ordinanza cautelare emessa in pari data odierna, su separato ricorso individuato con num. R.G. 2786/2015, frapposto dal conduttore Sig. Consiglio Maurizio, i provvedimenti qui impugnati sono stati già sospesi con ordinanza di accoglimento della domanda cautelare formulata nel contesto di quel procedimento, per cui in questa sede deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla analoga istanza di sospensione formulata dalla odierna ricorrente;

RITENTUTO comunque necessario ai fini del decidere di acquisire anche nel presente giudizio, da parte dell'Amministrazione comunale, documentati e motivati chiarimenti in ordine:

- all'esatta ubicazione del chiosco per cui è causa; alla sua eventuale riconduzione o meno ad uno di quelli previsti dall'art. “decimo nono” (solo in parte qua richiamato dalla difesa dell'Ente nella propria memoria difensiva), rubricato “Collocazione dei chioschi”, di cui alla concessione del 23 gennaio 1911 in atti; alla sussistenza di eventuali visure catastali in ordine al predetto chiosco; a copia

intelligibile degli strumenti urbanistici approvati per l'urbanizzazione della colmata di Mondello e Valdesi, con esatta indicazione ed individuazione del chiosco in parola con relative distanze dalla sede stradale; ogni ulteriore atto e/o documento non ancora versato utile a desumere la natura dell'area su cui insiste il predetto chiosco;

RITENUTO che, ai predetti fini, appare congruo assegnare all'Amministrazione, che vi provvederà mediante deposito in Segreteria, il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- a) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione degli effetti degli atti in epigrafe indicati, siccome già sospesi con separata ordinanza di cui al ricorso num. R.G. 2786/2015;
- b) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, secondo le modalità e termini ivi indicati;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 aprile 2016, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)